

LE IDONEITÀ DIFFICILI
MODELLI DI GESTIONE ED ESPERIENZE A CONFRONTO
12 dicembre 2014



Il Medico Competente tra inidoneità e inabilità

DOTT. VITTORIO CASACCIA

U.O.C. SORVEGLIANZA SANITARIA E MALATTIE PROFESSIONALI

ASL NAPOLI 2 NORD

COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI NAPOLI

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Le tematiche tra Medicina Legale e Medicina del Lavoro sono spesso percepite con incertezza dai destinatari dei giudizi medesimi specialmente nel pubblico impiego.

I giudizi di idoneità lavorativa sono il crocevia di molteplici ambiti medico-legali in quanto richiesti, come vedremo, per diverse finalità.

In questa relazione cercheremo di schematizzare le differenze esistenti tra i vari giudizi medico-legali, le loro finalità ed in particolare i loro rapporti con i giudizi di idoneità formulati dal medico competente.

CONCETTO MEDICO-LEGALE DI IDONEITÀ LAVORATIVA

- ❖ validità relativa, riferita ad una specifica attività lavorativa,
- ❖ il cui giudizio potrà essere formulato soltanto avendo a disposizione le caratteristiche del lavoro da svolgere
 - ❖ profilo,
 - ❖ mansioni,
 - ❖ compiti concretamente svolti
- ❖ ed è riferito alla “capacità” di svolgere – tutti o in gran parte – i compiti di quella specifica mansione o di quello specifico profilo professionale.

CONTENUTI GENERALI DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ:

4

aspetto preventivo in rapporto alla salute del lavoratore

1. Accertamento dello stato di salute del soggetto
2. Verifica della presenza di rischi per la salute
3. Valutazione che la prestazione lavorativa non comporti un danno alla salute.

aspetto idoneativo o attitudinale, in rapporto alla capacità di svolgere efficacemente i compiti affidati al lavoratore ed alla pericolosità per terzi

4. Valutazione dell'efficienza psicofisica ed attitudinale ad espletare una determinata attività.
5. Esclusione della sussistenza di una pericolosità per terzi e per la sicurezza complessiva degli impianti.

Nel nostro ordinamento giuridico il giudizio di idoneità lavorativa ha una duplice finalità, è sempre relativa ma purtroppo non viene formulato da un unico professionista:

5

❑ Preventiva (giudizio del Medico Competente):

- ▶ È rivolta alla tutela della salute del lavoratore
- ▶ È relativa alla valutazione dei rischi
- ▶ **È finalizzata a valutare l'idoneità del lavoratore in rapporto ai rischi lavorativi e ad indicare eventuali limitazioni o prescrizioni nel rispetto della salute del lavoratore**

❑ Attitudinale (giudizio Medico Legale):

- ▶ È rivolta all'accertamento dell'idoneità psico-fisica del lavoratore a svolgere quella determinata mansione
- ▶ È relativa alla **capacità/abilità** del lavoratore a svolgere efficacemente la specifica mansione e tutti – od in gran parte – i compiti che la caratterizzano
- ▶ **È finalizzata alla possibilità per l'amministrazione, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti e di poter adattare il lavoratore ad altri compiti confacenti alle ridotte capacità lavorative in considerazione delle controindicazioni individuate**

Giudizio del Medico Competente

Giudizio di idoneità alla mansione in relazione ai rischi lavorativi

Giudizio di idoneità alla mansione in relazione alla pericolosità per terzi

Giudizio di idoneità in relazione alla capacità di svolgere la specifica attività lavorativa

Giudizio Medico-legale



Diapositiva 6

V15

In conclusione, possiamo dire che per esprimere un corretto giudizio di idoneità lavorativa sarebbe opportuno rimuovere tutti gli ostacoli sinora evidenziati.

Il vincolo del D.Lgs 81/08, che all'art. 25 e all'art. 41, impone che le visite mediche e tutti gli accertamenti biologici, nonché le indagini diagnostiche, siano mirate al rischio...”, comporta un sistema a ping pong in cui tutti gli stati di inidoneità per patologie indifferenti al rischio siano valutati da Enti Pubblici o di diritto pubblico che garantiscono la terzietà nei confronti delle parti. Il Medico competente non potrà quindi esprimere un giudizio di idoneità tenendo conto del duplice aspetto idoneativo: quello preventivo e quello attitudinale, incontrandosi con il Medico-legale solo sul pericoloso terreno del giudizio in relazione alla pericolosità per terzi. Per contro il Medico Legale, nell'ambito delle Commissioni pubbliche, pur indicando delle controindicazioni lavorative in ragione dell'handicap del lavoratore, che a volte per pura coincidenza di intenti detengono anche un aspetto preventivo, non potrà mai formulare un giudizio di idoneità alle mansioni corretto sotto quest'ultimo aspetto, per il semplice fatto che non conosce il documento di valutazione dei rischi redatto dal Datore di Lavoro; documento in cui i rischi oltre che essere individuati (e ciò potrebbe essere svolto anche sulla base dell'acquisizione scritta dei compiti che il lavoratore effettua), vengono principalmente valutati dal punto di vista quantitativo e solo questa valutazione, effettuata con rigorismo scientifico, permette al medico competente di esprimere un giudizio di idoneità senza incorrere in errori valutativi per eccesso o per difetto, con ripercussioni di danno economico per il dipendente e per l'azienda, nel primo caso, o di danno alla salute del lavoratore nel secondo caso.

Vittorio; 09/03/2014

In quali casi è richiesto il ricorso al collegio medico o alle Commissioni (CMV/MEF, CMO e Comm. ASL) ?

- ✓ Per permanente e assoluta inabilità al proficuo lavoro (fini pensionistici)
- ✓ Per inabilità lavorativa assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (fini pensionistici)
- ✓ Per infermità che si ritiene siano causa di non idoneità totale alle mansioni specifiche (ai fini del cambio mansioni o profilo di appartenenza)
- ✓ Per infermità che si ritiene siano causa di inidoneità parziale (cosiddetta idoneità relativa ad alcuni compiti) che dovrebbe riguardare esclusivamente i lavoratori non esposti a rischi normati oppure lavoratori affetti da patologie ma impiegati in attività lavorative in cui i rischi individuati non influiscano sulle seppur precarie condizioni di salute.

CASI DI APPARENTE CONFLITTO TRA ASPETTO PREVENTIVO E ASPETTO ATTITUDINALE

L'infermiera pediatrica con deficit motorio agli arti superiori, in servizio in un reparto in cui non vi è rischio movimentazione dei carichi, risulta essere:

- idoneo dal punto di vista preventivo (la mansione svolta non aggrava la patologia preesistente)
- non idoneo in riferimento all'efficace svolgimento dei compiti assegnati
- non idoneo in riferimento alla possibilità di recare danno a terzi


L'agente di polizia municipale con broncopatia cronica potrà essere:

- Idoneo dal punto di vista attitudinale ed in riferimento al danno a terzi
- Idoneo con la limitazione - dal punto di vista preventivo - di non effettuare servizio esterno

In questi casi la verifica dell'idoneità è affidata a
Enti Pubblici e di diritto pubblico, caratterizzati
dalla terzietà nei confronti delle parti in causa ...
ma

9

LA DOMANDA
NASCE SPONTANEA



CHI DEVE RIFERIRE AL
DATORE DI LAVORO DELLA
NECESSITÀ DI UNA
VALUTAZIONE MEDICO
LEGALE ?

PROBLEMI EMERGENTI DAL CONTRASTO TRA DIRITTI

- Contrasto tra diritto del paziente di essere informato e obbligo alla riservatezza del medico competente.
- Contrasto tra diritto alla privacy del lavoratore e diritto dei terzi di essere tutelati nonché diritto del datore di lavoro alla tutela degli interessi aziendali.
- Contrasto tra il rispetto del principio della massima precauzione da parte del medico e gli interessi organizzativi aziendali

ma, a quale commissione medico legale occorre rivogersi?

11

- ▶ D.P.R. 461/01 art 15
- ▶ DM 12/02/2004
- ▶ D.LGS 165/01 art 55 octies (riforma PA Ministro Brunetta)
- ▶ DPR 171/2011

Innanzitutto occorre chiarire che:

12

- ▶ “... gli accertamenti sanitari di cui all’art. 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 riguardano **esclusivamente i dipendenti del settore privato** ... omissis ... Di contro per il comparto del pubblico impiego trovano applicazione in tema di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità, di accertamento di inidoneità al servizio e di altre forme di inabilità, le disposizioni recate dal **DPR n. 461 del 21/10/2001 e del decreto interministeriale del 12/02/2004** ...”

CIRCOLARE N. 477 DEL 14/12/2004

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Oggetto: accertamento di causa di servizio ed altre forme di inabilità

- D.P.R. N. 461 del 29 OTTOBRE 2001 art. 15
“ACCERTAMENTI DI INIDONEITA’ ED ALTRE FORME DI
INABILITA’

1. «... *Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente ... In conformità all'accertamento sanitario di **inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione**, l'Amministrazione procede ... alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici ...*»

Con il successivo Decreto ministeriale del 12/02/2004 sono indicate le tipologie di giudizio da formulare e le commissioni medico – legali preposte alla valutazione delle inabilità/inidoneità per i lavoratori della Pubblica Amministrazione

TIPOLOGIE DI GIUDIZIO

“... l'idoneità' ovvero l'inabilità' temporanea oppure l'inabilità' permanente assoluta o relativa al servizio; in quest'ultimo caso con riferimento all'inquadramento professionale dell'interessato;

LE TRE TIPOLOGIE DI COMMISSIONI MEDICHE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 12 febbraio 2004

Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461



Commissioni Mediche Ospedaliere Interforze (C.M.O.- art. 165, comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973, ora art. 193, commi 3 e 4 del Codice dell'ordinamento militare-dlgsvo n. 66 del 2010): sono gli organismi della Sanità Militare



Commissioni Mediche A.S.L. (CM ASL: art.1, comma 2 della legge 295/1990): sono le Commissioni nella composizione originariamente prevista per l'accertamento dell'invalidità civile



Commissioni Mediche di Verifica (CMV - art. 5 del Decreto Legislativo n. 278/1998): sono le Commissioni prima denominate "Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra" (D.P.R. n. 915/1978), organismi sanitari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attualmente con competenza su base regionale

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE DI ACCERTAMENTO SANITARIO

COMPETENZA DELLA CMO

1) APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE

2) APPARTENENTI AI CORPI DI POLIZIA, AD ORDINAMENTO SIA MILITARE CHE CIVILE, NONCHÉ AL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE DI ACCERTAMENTO SANITARIO

COMPETENZA DELLA COMMISSIONE MEDICA ASL



LA COMMISSIONE MEDICA ASL È QUELLA COSTITUITA NELLA FORMA PREVISTA DALLA **LEGGE N. 295/1990** (**ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE**).

AD ESSA SONO AFFIDATI GLI ACCERTAMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI (COSIDDETTO "PARASTATO").

TALE COMPARTO, PER LA COMPLESSITÀ E LA ATIPICITÀ DEGLI ENTI, ANCHE A SEGUITO DI PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE, SFUGGE AD UNA CLASSIFICAZIONE TASSATIVA ED ESAUSTIVA. GRAN PARTE DI QUESTI ENTI SONO, COMUNQUE, PREVISTI DALLA **LEGGE N. 70 DEL 1975** (NOTA COME LEGGE DI RIORDINO DEL PARASTATO)

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO SI POSSONO CITARE: INPS, INAIL, ACI, ISTAT, E VIA ENUMERANDO.

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE DI ACCERTAMENTO SANITARIO

COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA



LA CMV È, QUINDI, COMPETENTE AD EFFETTUARE LE VISITE NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI ELENcate DALL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 165/2001, PER I QUALI NON SI RINVIENE LA ESPRESSA COMPETENZA DELLA CMO O DELLA COMMISSIONE MEDICA ASL.

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE DI ACCERTAMENTO SANITARIO

► COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA

Le Pubbliche Amministrazioni per le quali si rinviene la competenza della CMV possono essere così individuate:



- a) **Presidenza del Consiglio dei Ministri;**
- b) **Ministeri;**
- c) **Istituti e Scuole di ogni ordine e grado ed Istituzioni educative;**
- d) **Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad Ordinamento Autonomo**
- e) **Enti Territoriali quali: Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi, Associazioni e Comprensori;**
- f) **Università ed Istituzioni Universitarie;**
- g) **Ex Istituti autonomi Case Popolari (IACP);**
- h) **Camere di commercio, industria ed artigianato e loro Associazioni;**
- i) **Amministrazioni, Aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale;**
- j) **Agenzie varie quali l'ARAN e quelle di cui al d.lgs. 300/1999 (tra cui le Agenzie fiscali)**

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL COMMA 1 DELL'ART 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 PER LA CUI ATTUAZIONE SARÀ EMANATO IL DPR 171/2011

20

▶ **Art. 55-octies - Permanente inidoneità psicofisica.**

1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2*, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

- ▶ a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
- ▶ b) la possibilità per l'amministrazione, **nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio**

Ndr: errore evidente in quanto la norma deve leggersi come art 1, comma 2, in cui "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato"

IL D.P.R. N. 171 DEL 2011

- ▶ DISCIPLINA L'ACCERTAMENTO DELLA PERMANENTE INIDONEITA' PSICOFISICA PER INFERMITA' "COMUNI", OSSIA NON DERIVANTI DA CAUSA DI SERVIZIO, AI SEGUENTI FINI:
- ▶ **ACCERTAMENTO DELLA INIDONEITA' PSICOFISICA PERMANENTE ASSOLUTA**, PER LA CONSEGUENTE RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO;
- ▶ **ACCERTAMENTO DELLA INIDONEITA' PSICOFISICA PERMANENTE RELATIVA**, PER LA CONSEGUENTE ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE A DIVERSE ATTIVITA'/SERVIZI COMPATIBILI CON IL SUO STATO DI SALUTE
- ▶ NON DISCIPLINA IL PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DI PENSIONE CONSEGUENTE AD UNO STATO DI INABILITA', CHE CONTINUA AD ESSERE REGOLATO DALLA PREVIGENTE NORMATIVA (ART. 9, COMMA 2)

NON IDONEITÀ RELATIVA

- ▶ Come il **D.M. 12/02/2004** prevede una **INABILITÀ PERMANENTE IN MODO RELATIVO** al servizio con riferimento all'inquadramento professionale dell'interessato, ai fini del cambio mansioni
- ▶ Anche il **D.P.R. N. 171 DEL 2011** prevede il caso di **INIDONEITÀ PSICOFISICA PERMANENTE RELATIVA:**

"se non idoneo ad alcune mansioni del proprio profilo di appartenenza, l'amministrazione adibisce il dipendente a mansioni equivalenti dello stesso profilo professionale oppure, se non idoneo a tutte le mansioni del profilo di appartenenza, lo ricolloca in mansioni di altro profilo, con conseguente nuovo inquadramento in diversa area contrattuale, e sempre in coerenza con l'esito dell'accertamento sanitario (art. 7)"

Concetto sicuramente non nuovo al Medico Competente

Art 42, D.Lgs 81/08 "Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza"

IL D.P.R. N. 171 DEL 2011

23

- ▶ La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:
 - ▶ a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
 - ▶ b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
 - ▶ c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

NOVITA' INTERVENUTA

- ▶ L'Amministrazione ha possibilità nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, ed anche nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità in assenza di giustificato motivo;
- ▶ **la possibilità dell'amministrazione di verificare l'idoneità del lavoratore anche in caso di pericolo per terzi, tende ad appianare il problema che emerge per il medico competente, in corso di Sorveglianza Sanitaria, riguardo i lavoratori pericolosi per gli altri.**
- ▶ **E' la stessa norma che apre la strada – ma purtroppo non la continua - per una armonizzazione tra Medico Competente e Commissioni Medico-Legali.**

FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE: METODOLOGIA

La conoscenza del rapporto giuridico di volta in volta in discussione implica necessariamente la conoscenza di:

1. inquadramento professionale del dipendente
2. normativa di riferimento

AD ESEMPIO: GIUDIZIO DI IDONEITA' COMPARTO SANITA'

26

- **l'art.6 del CCNL Integrativo Sanità sottoscritto il 20/9/2001 recita:**
- Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, l'azienda non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative dei vari settori, anche in posizioni lavorative di minor aggravio, ove comunque possa essere utilizzata la professionalità espressa dal dipendente.
-
- A tal fine, in primo luogo, l'azienda, per il tramite del Collegio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio, accerta quali siano le mansioni che il dipendente in relazione alla categoria, posizione economica e profilo professionale di ascrizione, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti mutamento di profilo.

CRITICITÀ GIUDIZIO DI IDONEITÀ COMPARTO SANITA'

27

- Occorre adattare le tipologia di giudizi indicati nelle leggi di riferimento a quanto previsto nel contratto collettivo:
 - Con il giudizio di “Non idoneità relativa” (DM 12/2/2004 e DPR 171/2011) la Commissione medico – legale deve indicare, in conformità con il contratto collettivo, se il lavoratore è:
 1. non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale
 2. non idoneo in via permanente allo svolgimento di alcune mansioni del proprio profilo professionale

IDONEITA' INIDONEITA' COMPARTO SANITA'

28

Reinquadramento
in attività con
rischio specifico

Medico
competente

Collegio Medico

Giudizio non
idoneità alla
mansione
specifica

Se non idoneo al servizio ma
idoneo al proficuo lavoro =
Non idoneità relativa

Verifica idoneità al servizio
Commissioni Mediche di
cui al D.M. 22/02/2004
(CMV MEF)

Amministrazione

Al sensi del
D.M. 12/2/2004

**Ad eccezione
dell'organo di
vigilanza,
nessuna
commissione
medico-legale è
stata ancora
indicata dalla
legge per la
verifica del
giudizio di
idoneità alla
mansione
specifica
formulato dal
Medico
competente**

TIPOLOGIA DI GIUDIZI MEDICO-LEGALI ADATATI ALLA NORMA VIGENTE



Ispettorato Generale della Sanità Militare

Id.: IGESAN/
Allegati: 4 (quattro)
Annessi:

Prot. N. 3097 in data 21.03.2014

P.d.c.: Col.me Luigi LISTA

☎ *1059012 - 06777039012*

Email: politica@igesan.difesa.it

OGGETTO: Linee guida per la formulazione dei giudizi medico-legali in tema di inidoneità al servizio ed altre forme d'inabilità dei dipendenti civili dello Stato.

DIRIGENTI e NON DIRIGENTI

Dipendenti di tutte le Amministrazioni Pubbliche

Giudizi di idoneità o inidoneità assoluta

A) SI IDONEO AL SERVIZIO

B) NON IDONEO TEMPORANEAMENTE in modo assoluto al servizio fino al (Indicare una data)

C) NON IDONEO PERMANENTEMENTE in modo assoluto al servizio, come dipendente di amministrazione pubblica, ex art. 55-octies del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 + il riferimento al proficuo lavoro per il personale cui non trova applicazione il D.P.R. 171/2011 (Enti Locali, ASL, ecc.)

Prima di procedere con i giudizi di non idoneità relativa occorre precisare alcuni concetti

Controindicazioni: concetto medico legale indicante le attività/compiti all'interno delle mansioni che il lavoratore non è in grado di svolgere (esempio per infermieri: controindicate attività di assistenza ad ammalati privi di autonomia motoria o cognitiva).

Limitazioni: concetto preventivo indicante attività/compiti rischiose per la salute del lavoratore da evitare

NON DIRIGENTI

Dipendenti di tutte le Amministrazioni Pubbliche

Giudizi di idoneità condizionata o inidoneità relativa

A. SI IDONEO AL SERVIZIO. Controindicato temporaneamente /permanentemente ogni compito delle proprie mansioni che

B. NON IDONEO permanentemente/temporaneamente per(mesi/anni) in modo relativo allo svolgimento delle seguenti mansioni proprie del profilo di inquadramento: (... precisazione delle mansioni inibite). Utilizzare il dipendente nelle residue mansioni del settore o profilo di appartenenza.

Comporta per l'amministrazione il tentativo di utilizzare il lavoratore nelle residue mansioni del settore o profilo di appartenenza)

C. NON IDONEO permanentemente/temporaneamente per(mesi/anni) in modo relativo allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento.

Ai fini della ricollocazione lavorativa in diverso profilo professionale è controindicata ogni mansione che comporti (.....)

Fa obbligo all'amministrazione di riconoscere mansioni compatibili e diverse di altro profilo da conferire al dipendente, compatibili con lo stato di salute dello stress e delle controindicazioni prescritte.

NON IDONEITÀ PSICOFISICA PERMANENTE RELATIVA

NON IDONEO
permanentemente
in modo relativo allo
svolgimento di tutte
le mansioni proprie o
equivalenti del profilo
di inquadramento.

**Il dipendente viene
reinquadrato in altro
profilo, ed ovviamente
in attività compatibili
con lo stato di salute
tenendo conto delle
controindicazioni**

NON IDONEO
permanentemente in
modo relativo allo
svolgimento di alcune
mansioni proprie del
Profilo di Inquadramento

Non vi è reinquadramento
immediato; il dipendente
viene utilizzato – ove
possibile - in rapporto alle
residue mansioni del
profilo di appartenenza

**Idoneo con
controindicazioni**

**Il dipendente non
può svolgere
alcuni compiti del
proprio profilo
professionale**

Non vi è reinquadramento ma il
datore di lavoro deve
impiegare il lavoratore tenendo
presente le controindicazioni
indicate

**Problemi di coordinamento
con giudizi di idoneità del
medico competente**

NON IDONEITÀ PSICOFISICA PERMANENTE RELATIVA



NON IDONEO
permanente in
modo relativo allo
svolgimento di tutte le
mansioni proprie o
equivalenti del profilo di
inquadramento.



**Il dipendente viene
reinquadrato in altro
profilo, ed ovviamente
in attività compatibili
con lo stato di salute
tenendo conto delle
controindicazioni**

**Impossibilità di
riqualificazione**

NON IDONEITÀ PSICOFISICA PERMANENTE ASSOLUTA



**Al servizio d'istituto o al
proficuo lavoro laddove
previsto ai sensi dell'art.
15, DPR 461/2001
e art. 55 octies, D.Lgs
165/2001**

**A qualsiasi attività
lavorativa
nell'ambito della
P.A. ai sensi del
DPR 171/2011**



**L'AMMINISTRAZIONE,
RISOLVE IL RAPPORTO
DI LAVORO E
CORRISPONDE, SE
DOVUTA, L'INDENNITA'
SOSTITUTIVA DEL
PREAVVISO**

TIPOLOGIE DI GIUDIZI MEDICO-LEGALI PER L'INABILITÀ AI FINI PENSIONISTICI

- **assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa**

condizione che, in presenza di requisiti contributivi, attribuisce il diritto alla pensione ex art. 2, comma 12 della legge n. 335/95 e D.M. Tesoro n. 187/97, come modificato dal D.P.R. n. 461 del 2001 e dal D.M. del 12/02/2004

- **inabilità permanente ed in modo assoluto al proficuo lavoro**

per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della L. 274/91 art. 13 per i dipendenti iscritti alle casse pensioni gestite dall'INPDAP

- **inabilità permanente ed in modo assoluto al servizio di istituto**

per la risoluzione del rapporto di lavoro – fatta salva l'applicazione del D.P.R. n. 171 del 2011 per talune categorie di dipendenti - e l'attribuzione di trattamento pensionistico secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza del dipendente, fatte salve le disposizioni speciali per il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile

INABILITA' NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO STATALI + EX INPDAP

36

LEGGE 8 AGOSTO 1995, n. 335 - ART. 2, Comma 12:

CON EFFETTO DAL 1 GENNAIO 1996, PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, ... CESSATI DAL SERVIZIO PER INFERMITÀ NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO PER LE QUALI GLI INTERESSATI SI TROVINO NELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA, LA PENSIONE È CALCOLATA IN MISURA PARI A QUELLA CHE SAREBBE SPETTATA ALL'ATTO DEL COMPIMENTO DEI LIMITI DI ETÀ PREVISTI PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO. IN OGNI CASO NON POTRÀ ESSERE COMPUTATA UN'ANZIANITÀ UTILE AI FINI DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE SUPERIORE A 40 ANNI E L'IMPORTO DEL TRATTAMENTO STESSO NON POTRÀ SUPERARE L'80 PER CENTO DELLA BASE PENSIONABILE, NÉ QUELLO SPETTANTE NEL CASO CHE L'INABILITÀ SIA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO ...

GIUDIZI FAVOREVOLI PER DIPENDENTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CON e SENZA REVISIONE

- A) **Non idoneo permanente al servizio come dipendente di amministrazione pubblica, ex art. 55-octies del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 + il riferimento al proficuo lavoro per il personale cui non trova applicazione il D.P.R. 171/2011 (Enti Locali, ASL, ecc.)**
- B) **Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;**
- C) **La inabilità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio;**
- D) **La menomazione complessiva che determina la inabilità di cui al punto B è ascrivibile alla 1^ Cat. Tabella A annessa al DPR 834/81.**

INABILITA' ex Legge 335/95

38

Condizioni che potrebbero comportare una situazione diversa dalle aspettative del lavoratore

GIUDIZIO SFAVOREVOLE PER LEGGE INABILITÀ EX L. 335 MA FAVOREVOLE PER NON INIDONEITÀ AL SERVIZIO

A) NON IDONEO PERMANENTE AL SERVIZIO COME DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, EX ART. 55-OCTIES DEL D.LGS 30 MARZO 2001, N. 165 + IL RIFERIMENTO AL PROFICUO LAVORO PER IL PERSONALE CUI NON TROVA APPLICAZIONE IL D.P.R. 171/2011 (ENTI LOCALI, ASL, ECC.)

B) NON SUSSISTE ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA.

**Quiescenza lavorativa con pensionamento
in base al calcolo contributivo**

INABILITA' ex Legge 335/95

Condizioni che potrebbero comportare una situazione diversa dalle aspettative del lavoratore

Il giudizio con revisione:

se il lavoratore, giudicato inizialmente inabile a qualsiasi attività lavorativa e **posto in quiescenza lavorativa** con il trattamento pensionistico più favorevole, venisse poi giudicato, alla scadenza della revisione, idoneo, la pensione verrebbe ricalcolata in base al calcolo contributivo corrispondente al periodo lavorativo prestato

SOLUZIONE



In genere trattasi di patologie oncologiche



GIUDIZIO: NON IDONEO TEMPORANEAMENTE al servizio in modo assoluto come dipendente della Pubblica Amministrazione ex art. 55 octies del D.LGS 30/03/2001 n. 165 ed al proficuo lavoro laddove previsto fino al (giorno/mese/anno).
La sussistenza o meno della impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa verrà valutata alla scadenza del periodo di inidoneità temporanea

TIPOLOGIE DI GIUDIZI MEDICO-LEGALI PER L'INABILITÀ AI FINI PENSIONISTICI

- **assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa**

condizione che, in presenza di requisiti contributivi, attribuisce il diritto alla pensione ex art. 2, comma 12 della legge n. 335/95 e D.M. Tesoro n. 187/97, come modificato dal D.P.R. n. 461 del 2001 e dal D.M. del 12/02/2004

- **inabilità permanente ed in modo assoluto al proficuo lavoro**

per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della L. 274/91 art. 13 per i dipendenti iscritti alle casse pensioni gestite dall'INPDAP

LE COMPETENZE DEL COLLEGIO MEDICO ASL

COMPETENZA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 274/1991 (PROFICUO LAVORO)

Il citato articolo stabilisce che la valutazione dello stato di inabilità totale e permanente a qualsiasi lavoro proficuo e dello stato di inabilità alla mansione specifica spetta al Collegio Medico istituito presso le ASL competenti per territorio.

La circolare INPDAP n. 37 /2004 ha precisato che la competenza della ASL a pronunciarsi sul proficuo lavoro **i dipendenti iscritti alle casse pensioni gestite dall'INPDAP (attualmente dall'INPS) che hanno sede nel territorio della ASL.** Per la precisione si tratta della cassa pensione **C.P.D.E.L (Cassa pensioni dipendenti enti locali), C.P.S. (Cassa pensioni sanitari), C.P.I. (Cassa pensioni Insegnanti scuole elementari) e C.P.U.G. (Cassa pensioni ufficiali giudiziari).**

Si ricorda che si tratta della inidoneità ad utilizzare con profitto le energie lavorative residue per cui la patologia non deve essere assolutamente invalidante ma deve impedire una collocazione lavorativa continuativa e proficua nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza.

LE COMPETENZE DEL COLLEGIO MEDICO ASL

42

COMPETENZA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 274/1991 (PROFICUO LAVORO)

I requisiti minimi per l'accesso alla inabilità a qualunque proficuo lavoro consistono in un minimo di quindici anni di anzianità contributiva e il riconoscimento da parte del Collegio dello stato di inabilità, Non si ha diritto alla prestazione se l'inabilità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro .

Il Collegio Medico della ASL è integrato da un medico in rappresentanza dell'INPDAP nonché da un medico di fiducia del lavoratore se questi lo richieda assumendone l'onore a proprio carico. Come conseguenza della unificazione delle Casse previdenziale INPS/INPDAP la nomina del medico è diventata di competenza INPS. La decorrenza della pensione di inabilità al proficuo lavoro è immediata e non è possibile il ricorso amministrativo alla Commissione Medica di II istanza.

Il trattamento è equiparato alla pensione ordinaria.

COMPETENZA SULL'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ FISICA AI SENSI DELLA LEGGE 300/70

Si tratta dell'accertamento della idoneità fisica del lavoratore ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70 che vieta gli accertamenti diretti da parte del datore di lavoro sia sulla idoneità che sull'infermità per malattia, demandando il compito di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore a enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Oggetto della verifica sono I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

Avverso il parere del Collegio Medico non è previsto ricorso amministrativo. E' possibile solo il ricorso in via giudiziaria.

Nel caso di lavoratori assunti come CATEGORIA PROTETTA la competenza è delle Commissioni Legge 68/99 ai sensi dell'art. 8 DPCM 13/01/2000.

Grazie per l'attenzione